

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Rito Fornero e reclamo incidentale

Va condivisa l'affermazione per cui le esigenze acceleratorie previste dal rito di cui all'art. 1, commi 48 e segg. della L. n. 92 del 2012 riguardano l'impulso processuale e la struttura (bifasica) del procedimento di primo grado, mentre la disciplina processuale in tema di reclamo deve necessariamente integrarsi con quella in tema di appello nel [rito del lavoro](#), sicchè, una volta proposto tempestivo reclamo principale, deve ritenersi che il reclamato ben possa proporre (anche ai sensi dell'[art. 24 Cost.](#)) reclamo incidentale, nei termini di cui all'[art. 436 c.p.c.](#)

NDR: in senso conforme si veda Cass. n. 24258 del 29/11/2016.

Corte d'appello di Roma, sentenza del 19.6.2017

...omissis...

Con ricorso depositato in data xxxxxxxx ha proposto reclamo avverso la sentenza in oggetto con la quale il Tribunale di Cassino - respingendo l'opposizione proposta dalla società avverso l'ordinanza resa all'esito della fase sommaria - aveva accolto il ricorso xxxxxx per l'effetto, annullato il licenziamento intimato dalla società, ed ordinato la reintegrazione del

ricorrente nel posto di lavoro, con la condanna della stessa al risarcimento del danno commisurato a dodici mensilità della ultima retribuzione globale di fatto, previa detrazione dell'aliunde perceptum (indennità di mobilità).

Il Tribunale, richiamate le fasi della procedura di collocazione in mobilità avviata dalla società in data 23.12.2014 con comunicazione ex art. 4 legge 1991 n. 223, conclusasi con verbale di mancato accordo ed il collocamento in mobilità di 19 lavoratori, licenziati con lettere del 6.3.2015 con decorrenza dal 10.3.2015, ha ritenuto, per quanto rileva in sede di reclamo, fondato il motivo di impugnazione del licenziamento, attinente al mancato rispetto dei criteri di scelta ex art. art. 5 comma 1 legge 1991 n. 223.

Il Tribunale ha valutato che, non essendo stato raggiunto l'accordo al termine della procedura di mobilità, la società avrebbe dovuto applicare i tre criteri di scelta previsti dall'art. 5 della L. n. 223/1991. La ristrutturazione aziendale, ha osservato il Tribunale, aveva interessato tutti i reparti dello xxxxxx anche l'intera organizzazione della società per circa 80 esuberanti, la quale però non aveva addotto alcuna ragione tecnica, organizzativa o produttiva che conducesse a limitare l'ambito di scelta dei lavoratori da licenziare ad un solo settore o reparto dell'unità produttiva individuata, poichè nella comunicazione di apertura della procedura era mancata qualunque indicazione sull'autonomia funzionale ed organizzativa del reparto "carico nastri" (ove era addetto l'odierno reclamato) rispetto al resto dello stabilimento; detto reparto è stato soppresso e la attività è stata oggetto di terziarizzazione. Ha aggiunto il giudice di prime cure che, in mancanza di accordo sui criteri di scelta, avrebbero dovuto essere applicati quelli di cui all'art. 5 della l. n. 223/1991; per l'individuazione la società aveva elaborato criteri di scelta fondati sull'attribuzione di punteggi per carichi di famiglia, per anzianità di servizio e per esigenze tecnico produttive. Quest'ultimo criterio, secondo il giudice, avrebbe dovuto imporre alla società l'individuazione delle professionalità del reparto, le competenze direttamente legate alla professionalità ed in esso operanti e, solo all'esito la società avrebbe dovuto procedere a valutare se dette competenze potevano essere utilizzati in altre parti o uffici dello stabilimento. Il Tribunale ha quindi accertato che detta comparazione è mancata giacchè il personale da licenziare è stato individuato sulla base della semplice appartenenza all'unità produttiva da sopprimere. Poichè intimato in violazione dei criteri di cui all'art. 5, il Tribunale, previo annullamento del licenziamento, ha ordinato la reintegrazione e condannato la reclamante al pagamento del risarcimento previsto dall'art. 18 legge n. 300/70.

La reclamante ha formulato i seguenti motivi di impugnazione.

I. Erronea valutazione della comunicazione di avvio della procedura del 23/12/2014: in essa sono stati delineati i reparti interessati dalla riorganizzazione aziendale e i singoli profili professionali in esubero, per ciascun reparto, indicando altresì i profili professionali. Il punteggio di zero non è stato conseguenza della chiusura del reparto, essendo dipeso dalla impossibilità di assegnazione dei lavoratori esuberanti in ambiti professionali diversi.

II. L'affermazione secondo la quale la professionalità dei lavoratori avrebbe dovuto comportare l'attribuzione di un punteggio costituirebbe una ingerenza non consentita del giudice nella valutazione di opportunità -ossia nella discrezionalità- dell'imprenditore;

III. Erronea applicazione dell'art. 18, l. n. 300/70: l'odierno reclamato non avrebbe diritto alla reintegrazione, bensì solamente alla tutela indennitaria prevista dal 5 comma, giacché il vizio non ha comportato violazione dei criteri di scelta.

Per il resto la reclamante si è riportata, formulandole nuovamente, a tutte le difese ed eccezioni già scritte nei precedenti atti ed ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'integrale rigetto della avversa domanda, con condanna del reclamato alla restituzione di tutti gli importi al medesimo corrisposti in esecuzione della stessa.

Il reclamato si è costituito, resistendo al gravame, del quale ha domandato il rigetto, facendo proprie le motivazioni della sentenza impugnata. Ha quindi spiegato reclamo incidentale con il quale ha domandato, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna della società al pagamento dell'indennità risarcitoria corrispondente a 12 mensilità di retribuzione, senza detrazione dell'indennità di mobilità, nonché al pagamento del risarcimento dei danni patiti in seguito al licenziamento e in particolare alla professionalità, all'immagine ed alla salute, da quantificarsi in via equitativa.

All'odierna udienza la causa è stata discussa e, quindi, riservata in decisione.

Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del reclamo incidentale sollevata dalla società nel corso della odierna udienza.

La sentenza della S.C. n. 24258 del 29/11/2016, la cui motivazione viene qui richiamata ex art. 118, disp. att. c.p.c., perchè assolutamente condivisa, ha affermato che "Le esigenze acceleratorie previste dal rito di cui all'art. 1, commi 48 e segg. della L. n. 92 del 2012 riguardano l'impulso processuale e la struttura (bifasica) del procedimento di primo grado, mentre la disciplina processuale in tema di reclamo deve necessariamente integrarsi con quella in tema di appello nel rito del lavoro, sicchè, una volta proposto tempestivo reclamo principale, deve ritenersi che il reclamato ben possa proporre (anche ai sensi dell'art. 24 Cost.) reclamo incidentale, nei termini di cui all'art. 436 c.p.c.".

Nel merito i primi 2 motivi di reclamo, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati, riportandosi il Collegio alle argomentazioni rese da questa Corte territoriale in analoga fattispecie (sentenza n. 3345 del 2017).

Il Collegio rileva che risulta agli atti che con comunicazione ex art. 4 comma 3 legge 1991 n. 223 la società Reno De Medici SpA, che opera nel settore dell'industria cartaria, comunicava di trovarsi nella necessità di avviare la procedura di mobilità per la collocazione in mobilità di 19 dipendenti dello Stabilimento di Villa Santa Lucia sul rilievo che " il settore in cui opera la società negli ultimi anni è stato interessato da una crisi strutturale che ha determinato un progressivo calo degli ordinativi e l'incremento dei principali fattori produttivi quali il costo dell'energia e dei maceri (materia prima), tali fattori hanno comportato una forte riduzione sia dei ricavi, in termini di tonnellate e valore totale, sia della marginalità del prodotto venduto".

La società ha dato atto di avere avviato negli ultimi anni un piano di risanamento che aveva comportato il ridimensionamento della capacità produttiva, chiudendo linee produttive e stabilimenti e riorganizzando le attività commerciali e della sede direzionale.

Per quanto riguarda lo stabilimento di Villa Santa Lucia, erano stati effettuati interventi e modifiche organizzative che avevano comportato, tra l'altro, la

riduzione di posizioni di lavoro determinate dall'automazione della linea imballo e la fermata di tre taglierine per trasferimento di parte delle attività di taglio, con conseguente riduzione di posizioni di lavoro.

Quanto al personale abitualmente impiegato e quello eccedente, la società indicava che, per il settore carico nastri vi erano sette unità in esubero, tra le quali il reclamato. La procedura si concludeva con verbale di mancato accordo. L'ambito della scelta operata dalla società è limitato a tutti gli addetti al settore carico nastri in quanto oggetto di terziarizzazione.

Evidenzia il Collegio che l'art. 5 L. 223/1991 dispone che "L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale".

Tale indicazione legislativa, come è stato osservato, è dettata in ragione dell'esigenza di ampliare al massimo l'area in cui operare la scelta dei lavoratori da licenziare, onde approntare idonee garanzie contro il pericolo di discriminazioni a danno del singolo lavoratore, in cui tanto più facilmente si può incorrere quanto più si restringe l'ambito della selezione. La Corte di Cassazione ha precisato che ai fini della determinazione dell'ambito di attuazione nonché al fine di individuare i lavoratori da licenziare, occorre prendere in considerazione il numero di tutti i dipendenti dell'azienda, non valendo a ridurre il numero dei soggetti da valutare il semplice ridimensionamento o anche la soppressione di un reparto (Cass 25365/13).

Il datore di lavoro, quindi, non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti ad un reparto o settore se essi siano idonei ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, "con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perchè impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative" (Cassazione civile sez. lav. 12/01/2015 n. 203; tra le tante conformi v. anche Cass., Sez. L, Sentenza n. 17177 del 11/07/2013). La riduzione di personale può essere limitata agli addetti al reparto oggetto di soppressione o ridimensionamento solamente quando sia costoro che gli addetti agli altri reparti dell'azienda abbiano "specifiche professionalità non omogenee" che ne rendano impraticabile ogni comparazione.

Nel momento in cui il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, non deve necessariamente interessare l'intera azienda, ma può avvenire, secondo una legittima scelta dell'imprenditore "ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, nell'ambito della singola unità produttiva, ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto ciò non sia il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma sia obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale".

Alla luce di tali principi, non può, dunque, ritenersi legittimo il licenziamento di un lavoratore soltanto in ragione del fatto che egli, da ultimo, è stato collocato nella posizione di lavoro indicata come in esubero nella comunicazione ex art. 4, comma 2, L. 223/91, dovendo essere verificato, caso per caso, se la delimitazione dell'area di scelta che in tal modo si determina sia giustificata dall'infungibilità dei lavoratori da ultimo assegnati alla posizione di lavoro soppressa rispetto ai lavoratori addetti ad altre mansioni non sopresse.

Con la precisazione che è principio giurisprudenziale consolidato, quello per cui "ove sorga contestazione sull'ampiezza del criterio di scelta indicato, è onere del datore provare il fatto che determina l'oggettiva limitazione di queste esigenze, e giustificare il più ristretto spazio nel quale la scelta è stata effettuata" (Cass. n. 14612 del 2006; dello stesso tenore v, tra le tante, Cass. n. 25353 del 2009; Cass. n. 26376 del 2008; Cass. nn. 15631, 14875, 14613 del 2006).

Nella fattispecie in esame, non sono stati allegati dalla società reclamante motivi in base ai quali abbia ritenuto di non dovere estendere la valutazione dei dipendenti da licenziare all'intero complesso aziendale, limitandola ai soli settori interessati dagli esuberi e, quanto alla asserita infungibilità del D'Ag. l'azienda si è limitata a richiamare apoditticamente la infungibilità, senza effettuare alcuna comparazione con gli altri dipendenti. La genericità di tali deduzioni ha pertanto impedito la verifica giudiziale in ordine alla necessità aziendale di delimitazione dell'area di scelta.

Da sottolineare infine, alla luce delle considerazioni che precedono, la piena condivisibilità dell'affermazione che si legge nella sentenza impugnata secondo la quale a ciascuno degli addetti al reparto soppresso è stato attribuito un punteggio pari a zero non perchè le mansioni svolte fossero infungibili - e pertanto non sussistessero posizioni nelle quali potere riutilizzare lavoratori - bensì per la semplice ragione che ciascuno dei lavoratori addetti al reparto è stato licenziato a causa della soppressione dello stesso.

Ne deriva la violazione della disposizione di cui all'art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 223 del 1991 con conseguente rigetto dei primi due motivi del reclamo principale ed applicazione delle conseguenze risarcitorie di cui all'art. 18, quarto comma, della legge n. 300 del 1970.

Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, infatti, il vizio è sostanziale giacchè derivante dalla errata applicazione da parte del datore di lavoro dei criteri di scelta. Infatti, nel momento in cui il datore di lavoro ha, senza alcuna motivazione, erroneamente limitato l'ambito dei lavoratori da licenziare ai settori soppressi, tale scelta non è conforme alla previsione normativa che impone al datore di lavoro di prendere in considerazione l'intero complesso aziendale; infondato, quindi, è anche il terzo motivo di reclamo.

L'impugnazione incidentale merita, invece, accoglimento nella parte in cui il reclamato ha lamentato l'erroneità della disposta detrazione dall'indennità risarcitoria della indennità di mobilità.

A tal fine è sufficiente richiamare i principi espressi nella sentenza n. 10164/2010 della S.C., la cui motivazione deve intendersi qui integralmente trascritta, ex art. 118 disp. att. c.p.c., perchè condivisa, secondo la quale in caso di illegittimo licenziamento del lavoratore, il risarcimento del danno spettante a norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, non può essere diminuito degli importi eventualmente ricevuti a titolo di indennità di mobilità, che si sottraggono alla regola della *compensatio lucri cum damno*. Ciò perchè tali somme, percepite ad altro titolo dall'istituto previdenziale, con l'annullamento del licenziamento perdono il titolo giustificativo e devono essere restituite, a richiesta dell'ente previdenziale, con la conseguenza che non realizzano un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore (Cass. 2010 n. 10164).

Il reclamo incidentale è viceversa manifestamente infondato nella parte in cui il *omissis* ha domandato il risarcimento dei danni alla professionalità,

all'immagine ed alla salute, in considerazione della genericità della richiesta, priva di ogni idonea allegazione.

La suprema Corte ha osservato, in relazione alla sussistenza di un danno professionale (ma il principio è applicabile ad ogni ipotesi di danno non patrimoniale), che lo stesso, avente contenuto patrimoniale, può consistere nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno. Ma questo pregiudizio non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo e provando l'esercizio di una attività soggetta ad una continua evoluzione e caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo. Le spese del doppio grado di giudizio, sulle quali il Collegio deve provvedere alla luce della parziale riforma della sentenza, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Deve darsi altresì atto che sussistono per la società *omissis* le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

pqm

Respinge il reclamo principale. In parziale accoglimento del reclamo incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata - confermata la pronuncia di annullamento del licenziamento intimato xxxxx di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro nonché di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal licenziamento alla effettiva reintegrazione - condanna la società reclamante al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata a 12 mensilità di retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi, respingendo la domanda della xxxxxxxxxxxxxx. di detrazione dell'aliunde perceptum. Condanna la società reclamante al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate, quanto al giudizio della fase sommaria e della fase di opposizione, nella medesima misura indicata nella sentenza impugnata e, quanto al presente grado, in complessivi € 3.307,50, oltre spese generali al 15%, Iva e cpa. Dà atto che sussistono per la società reclamante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.